

ALLEGATO 2

Suballegato 2

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati:

a) valori medi giornalieri:

1) polvere totale	10 mg/m ³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	10 mg/m ³
3) cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m ³
4) fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m ³
5) biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/m ³

b) valori medi su 30 minuti:

	A	B
1) polvere totale	30 mg/m ³	10 mg/m ³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	20 mg/m ³	10 mg/m ³
3) cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m ³	10 mg/m ³
4) fluoruro di idrogeno (HF)	4 mg/m ³	2 mg/m ³
5) biossido di zolfo (SO ₂)	200 mg/m ³	50 mg/m ³

c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

1) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	totale 0,05 mg/m³
2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	

3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
--	------------------------

4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	totale 0,5 mg/m³
5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	

6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)

7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)

9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)

10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)

- 11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
- 12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)
- 13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.

2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:

- a) 50 mg/Nm³ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
- b) 100 mg/Nm³ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

3. I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabilito al paragrafo 2 lett. a) e al paragrafo 1 lett. a)
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. c), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo.
- se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b).

4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.

5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;

6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno[1,2,3 -cd]pirene

7. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante

determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.